



I DOCENTI DI MADRELINGUA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE UNA STORIA LUNGA 40 ANNI

Un contratto integrativo per un nuovo inquadramento

Pino Di Lullo

In questa edizione del nostro giornale dedicata alla figura del Lettore di madrelingua/Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL) cerchiamo di riassumere la tormentata storia di questa categoria. Ma anche di riflettere e discutere, partendo dall'attualità, dei problemi che dovremo affrontare nel prossimo periodo e delle soluzioni che sarà necessario e urgente trovare.

Allora risulta utile iniziare dall'ultimo episodio in ordine di tempo di questa lunga storia, che porta la data del 30 dicembre 2019, quando viene pubblicato in G.U. il decreto legge n. 162 che posticipa al 30 giugno 2020 la scadenza prevista dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167. Si

tratta della data entro la quale dovranno essere stipulati i contratti integrativi di sede per l'inquadramento degli ex-lettori, condizione per gli atenei per accedere al cofinanziamento previsto dalla legge, pari complessivamente a € 8.750.000 all'anno, a partire dal 2017. Questo slittamento di data è stato da noi richiesto con determinazione in considerazione sia dei tempi stretti con i quali si intendeva liquidare il confronto con le organizzazioni sindacali per la stipula degli accordi integrativi e sia perché il decreto interministeriale, anch'esso previsto dalla Legge 167, prevede uno schema di riferimento per gli accordi da

segue a pag. 2

Una professione strategica per la formazione linguistica

John Gilbert

Nelle Università italiane le lingue straniere vengono insegnate principalmente dalla figura storica del Lettore di madrelingua/Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL), una figura docente oggetto di forti discriminazioni professionali e contrattuali sin da quando è nata 40 anni fa.

È stato l'art. 28 della L. 382/80 a creare la figura del Lettore con contratti annuali di lavoro di diritto privato, di prestazione professionale e non di natura subordinata, e non rinnovabili con lo stesso Ateneo per più di 5 volte. Una lunga serie di sentenze dei Tribunali nazionali e della Corte di Giustizia in Europa ha, prima, eliminato il limite dei 5 rinnovi presso lo stesso Ateneo, e poi riconosciuto la natura subordi-

nata di lavoro dipendente del Lettore e infine anche il diritto di avere un contratto di norma a tempo indeterminato. In risposta a questa situazione l'Italia ha emanato la L. 236/95 che, all'art. 4, ha abrogato l'art. 28 L. 382/80 e ha creato una nuova figura, il CEL, con l'obiettivo di cancellare i diritti acquisiti dei Lettori, già riconosciuti dalle sentenze della Corte europea. Il nome degli insegnanti universitari di madrelingua è cambiato, ma i nuovi "CEL" hanno continuato a svolgere le stesse attività didattiche dei Lettori nel campo dell'insegnamento delle lingue. Oggi la categoria conta meno di 2.000 insegnanti, di cui circa 500 assunti come Lettori ai sensi della L. 382/80.

(segue a pag. 3)

UN PROFILO PROFESSIONALE INDISPENSABILE L'Università che si apre al mondo

I Lettori e Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) di madrelingua sono gli insegnanti universitari che, storicamente, hanno la responsabilità di fatto dell'insegnamento delle lingue negli Atenei italiani.

Hanno una o più lauree, di

solito dei loro paesi di origine, con una specializzazione nell'insegnamento delle proprie lingue.

Svolgono le funzioni docenti di ogni insegnante: la programmazione dei corsi, la didattica e la valutazione.

L'attività didattica viene

svolta sia in modalità frontale che a distanza (*eLearning* e/o *blended*), mediante corsi, moduli, seminari, unità didattiche, lezioni, *workshop*, esercitazioni, anche in laboratorio, attività di tutorato e percorsi di autoapprendimento nell'ambito della pro-

grammazione didattica.

Insegnano nei Centri linguistici, nei vari Corsi di laurea in Lingue, ma anche nei Corsi di laurea in economia, scienze politiche, scienze della formazione e tanti altri ancora.

L'insegnamento che offro-

(segue a pag. 2)

(segue da pag. 1) **Pino Di Lullo**

stipulare negli atenei non condivisibile e, per taluni aspetti, anche illegittimo. Per quanto questa proroga vada considerata positivamente, va detto, tuttavia, che si tratta del terzo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista dalla legge.

Questo ci spinge a fare in questi mesi il massimo sforzo affinché si possa cogliere l'opportunità, data dall'applicazione di questa legge, di trovare finalmente una giusta soluzione per questa categoria che riveste un'importanza fondamentale per il sistema universitario italiano.

Prime garanzie

Il fatto che la legge prevede un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università finalizzato "al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera" rappresenta la garanzia che ci sarà un reale interessamento

degli atenei, non fosse altro per il fatto che nessuno intenderà rinunciare a una parte delle risorse, a maggior ragione in questo contesto di forte definanziamento del sistema universitario del nostro Paese.

Un altro elemento certo da cui partire è il riferimento economico che, fatti salvi trattamenti di miglior favore, parte dall'equiparazione al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito (tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore).

Altro aspetto importante da tenere in considerazione e da presidiare con attenzione nei prossimi mesi sarà l'iter del rinnovo del CCNL: non v'è dubbio che proprio il contratto nazionale rappresenta il contenitore ideale all'interno del quale lavorare per proporre una soluzione equa e definitiva in termini di inquadramento professionale ed economico.

La commissione paritetica

In quest'ottica un segnale positivo viene dal lavoro istruttorio cominciato dalla

commissione paritetica sull'ordinamento, che è composta dall'ARAN, dal MIUR, dalla CRUI e dal CODAU, oltre che dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale. È stato riconosciuto che gli ex lettori e CEL svolgono le stesse mansioni e che il loro ruolo non può essere ricompreso nelle quattro categorie attualmente previste per il personale tecnico-amministrativo, trattandosi di una figura con una sua peculiare specificità e pertanto il prossimo CCNL dovrà definire una distinta disciplina con il profilo di una unica figura, con il trattamento economico uniforme a livello nazionale. Per quest'ultimo aspetto rimane ancora aperto il problema di completare la mappatura nazionale dei trattamenti di Ateneo, un dato necessario, in sede di stipula del CCNL, per avere un quadro certo della "spesa necessaria" all'equiparazione del trattamento economico a quello del ricercatore a tempo definito.

Si tratta quindi di sollecitare l'ARAN, il MIUR, il rappre-

sentante dei Rettori e dei Direttori generali, affinché si arrivi a un documento ufficiale prodotto dalla commissione paritetica, da ricomprensere nel prossimo CCNL che, presumibilmente, vedrà la luce nei primi mesi dell'anno prossimo.

L'impegno della FLC

Le premesse per una soluzione giusta ci sono tutte ma, nello stesso tempo, c'è una storia alle spalle che non consente certo facili ottimismo o di abbassare la guardia. Di certo la FLC CGIL ribadisce il proprio impegno a sostenere una soluzione equa e dignitosa per gli ex Lettori/CEL e a dedicare tutta l'attenzione necessaria e i propri sforzi all'interno della Commissione paritetica e nella fase del rinnovo del CCNL per ottenere per tutta la categoria il riconoscimento del profilo di insegnante universitario di madrelingua, con il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito.

Segretario nazionale Flc Cgil



(segue da pag. 1)

L'Università che si apre al mondo

no può essere finalizzato a una alfabetizzazione di base nella lingua oppure a una formazione elevata in campo specialistico. Curano la preparazione e l'aggiornamento del materiale didattico, su carta, supporto elettronico, audio o video, anche per la predisposizione dei programmi didattici di propria competenza.

Sono responsabili della preparazione, dello svolgimento e della valutazione delle prove scritte e orali per i test

di ingresso, per i giudizi di accertamento di livello linguistico o di idoneità linguistica, per i lettori che fanno parte integrale degli esami di profitto relativi all'insegnamento delle lingue, partecipando alle commissioni di esame e di prova finale.

Sono tenuti al ricevimento settimanale degli studenti e forniscono assistenza e consulenza per gli aspetti connessi all'attività didattica svolta, inclusa la correzione di elaborati scritti e l'assistenza per le tesi di laurea anche in qualità di correlatori.

Supportano gli studenti ERASMUS in arrivo e in uscita.

Offrono un supporto linguistico al personale docente e ricercatore nello svolgimento di attività didattica e di ricerca.

Provvedono alla formazione linguistica del personale tecnico-amministrativo e docente dell'Ateneo e svolgono la verifica linguistica nelle commissioni di concorso.

Partecipano a riunioni di lavoro per la programmazione didattica e ad altre attività collegiali o individuali con i docenti e le strutture di riferimento.

Infine, con la loro specializzazione nel campo della glottodidattica, con la loro conoscenza di altri sistemi universitari nel mondo in cui hanno studiato, con i loro contatti internazionali, con il loro ruolo di mediatori interculturali, i Lettori/CEL rappresentano una risorsa da valorizzare, anche per le politiche di internazionalizzazione negli Atenei, uno dei parametri per la valutazione delle Università ai fini dei finanziamenti del FFO. ■

J.G.

(segue da pag. 1) John Gilbert

Con la firma del primo CCNL del comparto Università nel 1996, i CEL sono stati inseriti nell'art. 51 con un trattamento economico di base assai penalizzante, poiché rappresentava solo circa la metà dello stipendio già percepito nella maggior parte degli Atenei, e senza nessun mansionario professionale o stato giuridico. Di fronte al pessimo trattamento economico previsto dal CCNL, i sindacati sono riusciti a inserire la possibilità per i singoli Atenei di prevedere un trattamento "integrativo" (a quello fondamentale) "in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita" tramite la contrattazione decentrata. La natura del "trattamento integrativo", che oggi rappresenta di norma più della metà dello stipendio, è diventata un problema tragico poiché molti Atenei hanno cominciato a trasferire i colleghi dall'INPS all'INPDAP (oggi ex INPDAP presso l'INPS, ma sempre una cassa previdenziale separata) con il risultato che il "trattamento integrativo" non veniva più calcolato per il TFR e neanche per la Quota A della pensione.

Inoltre nel CCNL non viene definito il rapporto a tempo pieno, ma viene indicato semplicemente il trattamento fondamentale previsto per un monte ore annuo di 500 ore, specificando che "L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria". Nello stesso tempo, il CCNL prevede che "Per ogni aspetto non disciplinato specificamente dai precedenti commi, [...] si applica il trattamento normativo previsto dal presente contratto per il restante personale con rapporto a tempo parziale". Una formulazione che ha determinato interpretazioni assai fantasiose.

Infine, diversamente dal resto del personale universitario, il CCNL prevede la possibilità di licenziamento dei CEL per

"riduzione dell'attività di formazione linguistica, deliberata dai competenti consigli delle strutture didattiche", come già stabilito dalla Legge 236/95. Con una Dichiarazione a verbale lo SNU-CGIL aveva espresso "il suo dissenso sulla norma relativa ai CEL che non è idonea a risolvere il problema del ruolo e della funzione di questi lavoratori nell'Università italiana né a risolvere il contenzioso già in atto".

Nel 2003 lo SNUR-CGIL ha firmato il CCNL per il biennio economico 2000-2001 con una "Specificativa normativa per i CEL" all'art. 22 dove si legge che "Il rapporto di lavoro dei CEL continua a essere disciplinato dalle norme di cui all'art. 51 del CCNL 21/5/96 del comparto Università". Però viene aggiunto al comma 3: "In sede di contrattazione integrativa di Ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C-212/99, relativa agli 'ex lettori di lingua straniera' rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita".

Con una Dichiarazione a verbale lo SNU-CGIL ha espresso la propria insoddisfazione per il testo dell'articolo del CCNL in cui mancava ancora un profilo professionale "distinto e specifico" riguardo al personale tecnico-amministrativo, e stigmatizzava il rifiuto di definire nel contratto nazionale il riconoscimento dell'esperienza acquisita, affidandolo invece alla contrattazione decentrata e impedendo così il raggiungimento di un unico standard retributivo a livello nazionale. Infine "dichiara la propria intenzione di riprendere in tutte le sedi, contrattuali ed extra-contrattuali, l'azione volta alla tutela di CEL e lettori, e l'iniziativa politica per la definizione ed il riconoscimento della loro professionalità."

Nel 2004, per evitare le pesanti multe annunciate dalla Commissione europea per non

aver rispettato le sentenze della CGE in merito ai diritti acquisiti dei Lettori di 6 Atenei italiani, il Governo Berlusconi approva la Legge 63/2004 per i lettori delle Università della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e «l'Orientale» di Napoli, che prevede il trattamento del Ricercatore confermato a tempo definito (parziale) per un monte ore a tempo pieno di 500 ore. In seguito varie sentenze della Corte di Cassazione riconoscono l'estensione dell'applicabilità della Legge 63/2004 ai lettori in tutte le Università italiane.

Sempre in coda... contrattuale

Per ciò che riguarda il CCNL, la questione dei Lettori/CEL rimane una coda contrattuale irrisolta anche nei CCNL firmati nel 2005, 2006, 2008 e 2009. Il CCNL poi rimarrà bloccato senza rinnovo fino al 2018.


Intanto nel 2010 viene approvata la Legge 240/10 ("Legge Gelmini"), che all'art. 26 comma 3 stabilisce che la Legge 63/2004 "si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della CG delle CE 26/06/2001, nella causa C-212/99, ai CEL, assunti dalle università interessate

quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione [...] sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali CEL, a norma [...] legge 21/06/1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i CEL hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo [...] legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma [...] legge 21/6/1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Negli anni successivi su tutto il territorio escono numerosissime sentenze dei vari Giudici del Lavoro, dei Tribunali di Appello e della Cassazione che si contraddicono nell'applicazione della normativa europea e nazionale ai Lettori.

Nel 2018 viene finalmente rinnovato il CCNL, che tuttavia per quanto riguarda la questione dei Lettori/CEL rimane una grandissima delusione. Non propone nessuna omogeneità per quel che concerne il trattamento economico a livello nazionale in modo da contrastare le enormi disparità fra Atenei e spesso anche all'interno degli stessi Atenei fra Lettori e CEL. Risulta particolarmente amaro il fatto che la notte prima della sigla dell'accordo finale per il CCNL era stato trovato un accordo dignitoso, in linea di principio,

(segue a pag. 4)



Francesca Forte
VITA DA PRECARI - MINI GUIDA PER ORIENTARSI
NEL LAVORO UNIVERSITARIO
pp. 64 - € 10,00
www.edizioniconoscenza.it

(segue da pag. 3)

per il mansionario e per lo stato giuridico della categoria, che è stato però vanificato da un intervento dell'ultima ora di un rappresentante della parte più retrograda di una certa docenza universitaria. Di nuovo, come sempre dal lontano primo CCNL firmato nel 1996, l'art. 44 del CCNL rimanda la questione Lettori/CEL come coda contrattuale ancora da affrontare, questa volta con una Commissione paritetica con il compito (comma I) di una "verifica della disciplina prevista per i CEL, anche sulla base di una ricognizione dei trattamenti economici riconosciuti in sede di contrattazione integrativa dai diversi atenei, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 13/5/2003, al fine di definire, mediante il recupero delle risorse già utilizzate.

Le soluzioni pasticciate dell'ultima ora

Nel frattempo, nel novembre 2017, viene approvata la Legge 167 ("Legge europea") che all'art. 11, a proposito degli ex Lettori, pone l'obiettivo "di dare piena attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia" e "al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso", con la chiusura definitiva del caso Pilota EU-Pilot 2079/2011 presso la

Commissione europea per il mancato riconoscimento dei diritti acquisiti dei Lettori.

La L. 167/17 prevedeva l'emanazione di un Decreto interministeriale per fornire lo schema di un Contratto integrativo di Ateneo per gli ex Lettori e i criteri per la ripartizione dei cofinanziamenti previsti per gli anni 2017-18-19 (euro 8.705.000 per 2017, euro 5.135.000 per 2018 euro 8.705.000 per 2019).

Con una Nota del 18/10/19, il Decreto interministeriale n. 765 del 16/08/19 viene comunicato agli Atenei, dopo quasi 2 anni dal passaggio della L. 167/17, senza però che sia stata prevista una proroga alla scadenza del 31/10/19 per aver "perfezionato" i CCI di Ateneo per poter accedere ai cofinanziamenti governativi. In seguito alla protesta della FLC-CGIL e di alcuni Atenei, il MIUR ha inviato una Nota ai Rettori per comunicare l'intenzione di cercare una deroga della scadenza del 31/10/19. Di questo ci occupiamo in un altro articolo del Giornale.

In ogni caso il Decreto n. 765 era irricevibile non solo nel metodo ma anche nel merito. In primis un contratto integrativo non può essere imposto unilateralmente dal Governo nazionale: deve scaturire da un confronto dialettico fra le parti a livello di Ateneo. Lo schema di CCI contemplato dal Decreto prevede l'inquadramento dei Lettori

nel CCNL del Comparto - prerogativa che non spetta certamente a un Contratto di Ateneo -, e poi delinea un profilo professionale assolutamente riduttivo e inaccettabile, mentre lo stesso CCNL firmato nel 2018 aveva rimandato a una Commissione paritetica la definizione del profilo professionale. La Commissione ha svolto un primo proficuo incontro in merito il 5 dicembre scorso.

Tuttavia fra le varie questioni di merito inaccettabili del Decreto spicca l'introduzione di un obbligo transattivo in cui il singolo ex Lettore - per poter ottenere l'applicazione del nuovo CCI di Ateneo - è obbligato a firmare una transazione individuale in cui rinuncia a "qualsiasi azione giudiziaria già pendente e/o da instaurarsi [...] volta al riconoscimento di [...] prestazioni lavorative pregresse e/o attuali". Una simile transazione non è prevista dalla L. 167/2017 ed è in palese contrasto con la giurisprudenza della CGE che intima all'Italia il riconoscimento dei diritti acquisiti ab origine degli ex Lettori "dalla data di prima assunzione".

Porre fine al precariato

Dopo l'approvazione della L. 167/17 il MIUR si era impegnato a discutere con le organizzazioni sindacali il testo del

Decreto attuativo prima della sua emanazione. Adesso occorre aprire un tavolo di concertazione con le OO.SS. per giungere a un testo condiviso che effettivamente porti "al superamento del contenzioso degli ex Lettori".

Infine, bisogna risolvere il problema della proliferazione delle figure precarie nel campo dell'insegnamento universitario delle lingue. Perdura un abuso dell'utilizzo di contratti CEL a tempo determinato che dovrebbero essere stipulati solo per esigenze temporanee o sperimentali secondo la L. 236/95 e il CCNL. Ma ancora più problematico è l'uso fantasioso di figure co.co.co. come "addestratori", "formatori", "esercitatori" o "tecnici" linguistici: si tratta di colleghi che svolgono le stesse attività di insegnamento dei Lettori/CEL ma in assoluta precarietà con condizioni stipendiali e contrattuali vergognose. Occorre dare dignità e stabilità a tutte queste figure, trovando una soluzione equa e unitaria della vertenza dei Lettori/CEL tramite la combinata risposta della L. 167/17 e il nuovo CCNL. Gli insegnanti universitari di madrelingua rappresentano una figura strategica per la formazione linguistica negli Atenei italiani. Dopo 40 anni è assolutamente necessario trovare una soluzione negli interessi di tutti, a partire dagli studenti.

Università di Firenze



Articolo 33 è un'esperienza editoriale unica nell'informazione nel campo della conoscenza: una rivista di politica professionale, di sindacato, di riflessione, di commento, di dibattito, di idee, aperta ai contributi dei lettori e distribuita su abbonamento.

Abbonamento annuo per gli iscritti Cgil: 40 €.

Per saperne di più www.edizioniconoscenza.it

Pepeverde è una rivista con 20 anni di storia e di esperienza nel campo della promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Pepeverde è dedicata, oltre che agli specialisti del settore e alle biblioteche, ai genitori, agli insegnanti e agli operatori culturali.

Abbonamento annuo per gli iscritti Cgil: 35 €.

Per saperne di più www.edizioniconoscenza.it
www.ilpepeverde.it

